



DELIBERA N. 741

10 novembre 2021

Oggetto

Istanza di parere singola per la soluzione delle controversie ex articolo 211, comma 1, del d.lgs. 50/2016 presentata da A Studio S.r.l. – Appalto di progettazione definitiva di un edificio scolastico in viale Gianluigi Bonelli altezza Largo Walter Molino in località Torrino Mezzocamino - Importo a base di gara: 234.349,48 € - S.A. Roma Capitale - Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana - U.O Edilizia Sociale e Scolastica

PREC 207/2021/S/PB

Riferimenti normativi

Articolo 48, comma 8, d.lgs. n. 50/2016

Articolo 83, comma 9, d.lgs. n. 50/2016

Parole chiave

Sottoscrizione offerta tecnica – RTP - soccorso istruttorio

Massima

Offerta tecnica – RTP – sottoscrizione mandante - carenza - soccorso istruttorio – sanabilità – limitata ai casi di certa riferibilità dell’offerta al costituendo RTP

Le carenze di elementi dell’offerta tecnica non sono sanabili tramite soccorso istruttorio, in ossequio al disposto dell’art. 83, comma 9, d.lgs. 50/2016, e pertanto l’esclusione è legittimamente disposta qualora fondata sulla carenza di un elaborato consistente in un elemento costitutivo essenziale dell’offerta stessa. La carenza della sottoscrizione di un componente del raggruppamento è sanabile qualora, in concreto, tutti gli elementi a disposizione della S.A. possano far ritenere che l’offerta tecnica sia nel suo complesso certamente riconducibile al costituendo raggruppamento.

Il Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione

nell’adunanza del 10 novembre 2021

Vista l’istanza, acquisita al prot. n. 71503 del 1° ottobre 2021, nella quale la società A Studio S.r.l. ha contestato la legittimità dell’esclusione dalla gara in oggetto del costituendo RTP A Studio S.r.l. – Francesco Flumeri, disposta dalla stazione appaltante per la mancata sottoscrizione dell’Offerta tecnica da parte del mandante Geologo Francesco Flumeri;



Visto l'avvio dell'istruttoria comunicato in data 14 ottobre 2021 con nota prot. n. 74603;

Vista la documentazione acquisita agli atti;

Vista la motivazione dell'esclusione della gara, disposta per avere rilevato che «*la documentazione relativa all'offerta tecnica prodotta dal R.T.P. A. Studio S.r.l. con Francesco Flumeri, è stata firmata digitalmente esclusivamente da Fabrizio Delle Fratte amministratore unico della A. Studio S.r.l., anziché dai rappresentanti del costituendo R.T.P.»*»;

Considerato che, in relazione alla carenza della sottoscrizione dell'offerta, l'Autorità ha da tempo aderito all'orientamento sostanzialistico affermato anche dalla giurisprudenza, e ha quindi in molteplici occasioni affermato il principio per cui la sottoscrizione della domanda o dell'offerta costituisce un elemento essenziale; tuttavia, non impattando sul contenuto e sulla segretezza dell'offerta, la sua eventuale carenza si ritiene sanabile, ferma restando la riconducibilità dell'offerta al concorrente che escluda l'incertezza assoluta sulla provenienza. L'Autorità ha ritenuto quindi illegittima l'esclusione nei casi in cui, in base alle circostanze concrete, l'offerta risultava con assoluta certezza riconducibile e imputabile a un determinato soggetto o operatore economico (V. Parere reso con delibera n. 265 del 17 marzo 2020). La carenza strutturale dell'atto viene in tal caso superata in considerazione del superiore interesse dell'amministrazione nella procedura di gara a non escludere un concorrente che è identificabile con assoluta certezza sulla base di altri elementi acquisiti *aliunde*, nell'ambito della documentazione prodotta. Ciò sulla base del fatto che nelle gare pubbliche la funzione della sottoscrizione dell'offerta è quella di renderla riferibile al presentatore, vincolandolo all'impegno assunto, con la conseguenza che laddove tale finalità risulti in concreto conseguita, con salvaguardia del sotteso interesse dell'Amministrazione, non vi è spazio per interpretazioni puramente formali delle prescrizioni di gara. E pertanto, qualora la mancanza della sottoscrizione non precluda la riconoscibilità della provenienza dell'offerta e non comporti un'incertezza assoluta sulla stessa, il vizio è da ritenere sanabile mediante soccorso istruttorio e non idoneo a cagionare l'immediata ed automatica estromissione dalla procedura selettiva (Cfr. Pareri di precontenzioso resi con delibere n. 685 del 13 ottobre 2021; n. 98 del 3 febbraio 2021; n. 46 del 22 gennaio 2020; n. 265 del 17 marzo 2020; n. 584 dell'8 luglio 2020; n. 420 del 15 maggio 2019; n. 685 del 18 luglio 2018; n. 1358 del 20 dicembre 2017; n. 432 del 27 aprile 2017; n. 1298 del 12 dicembre 2017; n. 953 del 7 settembre 2016; n. 10 del 4 febbraio 2015; determinazione n. 1 dell'8 gennaio 2015; in giurisprudenza, cfr., *ex multis*, Cons. Stato, Sez. V, 22 giugno 2020, n. 3973; id., 9 marzo 2020, n. 1655; id., 21 novembre 2016, n. 4881; TAR Toscana, Firenze, sez. I, 6 marzo 2020, n. 288; TAR Lazio, Roma, sez. III-bis, 3 dicembre 2019, n. 13812 e Sez. I, 16 giugno 2016, n. 6923; TAR Toscana, 31 marzo 2017, n. 496);

Considerato che, nel caso di specie, come emerge dal Disciplinare di gara (paragrafi 16.1, 16.2 e 18.2), l'Offerta tecnica era costituita da una pluralità di documenti (più relazioni illustrative, una per ogni criterio di valutazione, più modelli da compilare e più tavole grafiche e/o fotografiche), ciascuno dei quali da firmare digitalmente e da inserire in una cartella compressa, a sua volta da firmare digitalmente e da caricare a sistema. Dalla motivazione dell'esclusione ("*la documentazione relativa all'offerta tecnica (...) è stata firmata digitalmente esclusivamente da (...) amministratore unico della A. Studio S.r.l.*") si deduce che nessuno dei documenti componenti l'Offerta tecnica è stato sottoscritto anche dal professionista ricoprente il ruolo di mandante del costituendo RTP e neppure la cartella compressa contenente l'insieme dei documenti stessi. Dall'esame della documentazione prodotta dall'istante emerge che il mandante non ha sottoscritto neppure la domanda di partecipazione, che risulta sottoscritta digitalmente solo dalla mandataria, in violazione della prescrizione di cui al paragrafo 5.1 del Disciplinare. Per quanto consta, risultano firmati digitalmente dal mandante solo il DGUE, la dichiarazione del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice e l'impegno alla costituzione del RTP in caso di aggiudicazione;



Considerato che, dalla documentazione posta all'attenzione dell'Autorità, non risulta che il mandante abbia sottoscritto un solo documento di quelli componenti l'Offerta tecnica né alcuna altra dichiarazione ad essa riferita né di impegno all'esecuzione delle prestazioni in essa descritte;

Ritenuto che, pur ribadendo l'orientamento sostanzialistico teso ad evitare l'irrogazione della sanzione escludente a fronte di vizi meramente formali che non precludono la riconoscibilità della provenienza dell'offerta, le circostanze concrete del caso in esame non consentono di ritenere che l'offerta tecnica sia nel suo complesso certamente riconducibile e imputabile ad entrambi i professionisti del costituendo raggruppamento e che pertanto la carenza della sottoscrizione del mandante non sia sanabile;

Il Consiglio

ritiene, nei limiti delle motivazioni che precedono,

- conforme alla normativa di settore l'esclusione dalla gara del costituendo RTP A Studio S.r.l. – Francesco Flumeri.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 18 novembre 2018

Per Il Segretario Maria Esposito

Rosetta Greco

Atto firmato digitalmente